

IL SEGRETARIO
dott. Roberto Orempuller



MAGNIFICA COMUNITÀ' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Fraz. Gionghi n. 107 - 38046 LAVARONE ☎ 0464/784170 – 📠 0464/780899

C.F. 96085530226 – P.IVA 02221320225

BANDO

PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio di cui al presente bando è previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

La domanda di assegno di studio per gli studenti residenti nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri va presentata presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Fraz. Gionghi, 107 – Lavarone – tel. 0464/784170

entro le ore 10.00
del giorno 18 dicembre 2020

previo appuntamento da fissare telefonando alla Segreteria generale
al n. 0464/784170

L'interessato dovrà preventivamente contattare la segreteria della Comunità (0464/784170– dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.30) al fine di fissare un appuntamento per redigere la domanda di assegno di studio, utilizzando apposito programma informatico, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, è sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda. Parte integrante della domanda è l'indicatore della condizione economica ICEF (domanda unica 2019/2020), che deve già essere in possesso dal richiedente.

È IMPORTANTE NON ATTENDERE L'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne.

Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle particolarità del medesimo (nucleo autonomo, presenza di persone disabili, di un unico genitore, ecc.), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Per l'ammissione al beneficio è necessario essere in possesso della Domanda Unica 2020/2021 di concessione delle agevolazioni tariffarie dei servizi per il diritto allo studio e alla prima infanzia.

La documentazione oltre ad essere disponibile presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri può essere richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it, o essere scaricato dal sito <https://www.altipianicimbri.tn.it>.

All'indirizzo Internet <http://www.icef.provincia.tn.it> è disponibile il “modulo di trasparenza” che consente di calcolare, in via del tutto indicativa, l'importo dell'assegno di studio. **Tale modulo NON sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.** I risultati ottenuti dipendono dalla correttezza dei dati inseriti.

2. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 10 giugno 2021;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione

e formazione, essere iscritto per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;

- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;
- F) per i minori in affidamento presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito alla precedente lettera E);
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

STUDENTI AMMESSI	TIPOLOGIE DI SPESA
A. Studenti iscritti presso le <u>istituzioni scolastiche e formative provinciali</u>	Tasse di iscrizione e frequenza (3) Convitto e alloggio (1)
B. Studenti iscritti presso le <u>istituzioni paritarie con sede in provincia</u>	Convitto e alloggio (1)
C. Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
D. Studenti iscritti presso <u>istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia</u>	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2)
E. Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978;	Convitto e alloggio (1)

- (1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio (no utenze) devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
 - l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2020/2021

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute effettivamente sostenute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, fino all'ammontare massimo di 3.500,00 euro

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Segreteria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri **entro le ore 10.00 del giorno 18 dicembre 2020**; entro 30 giorni da tale termine, la Comunità approva la graduatoria provvisoria dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata, da erogare entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta e conseguente approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda, l'assegno di studio verrà erogato solo nel caso in cui abbia frequentato e completato almeno un quadrimestre ai fini del conseguimento della valutazione scolastica intermedia. L'ammontare dell'assegno verrà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e pagate per il periodo di frequenza scolastica/convittuale, anche nel caso vengano sostenute dalla famiglia spese per un periodo maggiore.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. **E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.**

Qualora si abbia diritto alla dichiarazione delle spese sotto esposte ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, la documentazione da presentare è:

1. **LA DICHIARAZIONE ICEF** rilasciata dagli enti accreditati dalla Provincia (se disponibile in modalità cartacea);
2. **DOMANDA UNICA (MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO)** - A.S. 2020-2021 (in modalità cartacea, se disponibile);
3. Documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2020/2021, quali tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2020/2021 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2020/2021, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;
4. certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa;
5. copia bollettini di c/c postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;
6. documentazione fiscale valida attestante l'acquisto dei libri di testo, ossia elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (solo per gli studenti frequentanti i primi due anni di scuole fuori provincia). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati;
7. in caso di convitto: dichiarazione del convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali riportante la spesa a carico dello studente per l'anno scolastico 2020/2021;
8. in caso di appartamento: copia del contratto di affitto, copia fatture e bonifici di pagamento. Non sono ammesse le spese per utenze;
9. la pagella dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico precedente alla data di pubblicazione del presente bando, o il diploma di terza media, per consentire il calcolo della media dei voti;
10. documentazione attestante eventuali situazioni di familiari non autosufficienti;
11. metratura calpestabile dell'abitazione di residenza;
12. codice IBAN del conto corrente sul quale va liquidato l'eventuale beneficio.
13. documento di identità o riconoscimento valido del richiedente.

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con

conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 4/10/2002).

6. REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE: ANNO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2019/2020, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2018.

7. CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 di data 01 luglio 2013 e le disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, approvate con deliberazione provinciale n. 930 di data 21 giugno 2019.

Sono valutati i redditi 2018 ed il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31/12/2018.

8. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF **pari o inferiore a 0,3529** (ICEF_sup). In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50 e un minimo di 1.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

9. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO
--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

VOTI		VOTI		VOTI	
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2019/20, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	7,0	35
BUONO	7,5	39
DISTINTO	8,5	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 3.500,00 euro

$$ASSEGNO = MIN(SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 3.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere,

lo studente sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000.

Lavarone, 04 novembre 2020

IL SEGRETARIO
- dott. Roberto Orempuller -